

Imprese operanti quali officine di revisione, autoscuole, scuole nautiche e imprese di consulenza automobilistica sul territorio della provincia di Bologna. Aspetti operativi relativi agli adempimenti delle imprese interessate presso la CCIAA di Bologna e la Città metropolitana di Bologna, per gli aspetti di rispettiva competenza.

Nei termini che seguono sono indicati gli adempimenti presso la Città metropolitana di Bologna (d'ora in avanti C.M.) e la CCIAA di Bologna, per gli aspetti di rispettivo interesse, per il regolare esercizio dell'attività di revisione, di consulenza automobilistica, di autoscuola e di scuola nautica, distinguendo i casi in cui l'attività è in *regime autorizzativo* (imprese di consulenza automobilistica ed officine di revisione) da quelli in cui l'attività è *in regime di SCIA* (autoscuole e scuole nautiche).

Iter per il trasferimento di azienda o conferimento di azienda avente ad oggetto l'esercizio di una o più delle attività sopra indicate, ricadenti nella competenza della Città metropolitana di Bologna (C.M.):

1) l'impresa deve formalizzare in CCIAA l'istanza per l'iscrizione dell'atto di trasferimento o di conferimento d'azienda;

2) l'impresa subentrante deve successivamente presentare alla C.M., a seconda dei casi:

a) *per le attività in regime di SCIA*: la SCIA di avvio attività per acquisizione ramo o complesso aziendale o a seguito di conferimento;

b) *per le attività in regime autorizzativo*: l'istanza per ottenere la nuova autorizzazione (nel frattempo è consentita la continuità operativa dell'attività);

3) l'impresa subentrante, entro 30 gg. dall'inizio effettivo attività per trasferimento/conferimento d'azienda, deve denunciare l'attività alla CCIAA, documentando a seconda dei casi:

a) *per le attività in regime di SCIA*: la SCIA protocollata dalla C.M. (o gli estremi di protocollazione della stessa);

b) *per le attività in regime autorizzativo*: di norma la nuova autorizzazione già rilasciata dalla C.M., oppure almeno l'avvenuta presentazione della relativa istanza protocollata presso la C.M. (o i relativi estremi di protocollazione);

4) in ogni caso la C.M., a seconda dei casi e quindi, rispettivamente, entro i tempi previsti per i controlli di competenza (60 gg) per i comparti gestiti in SCIA, oppure una volta emesso il provvedimento autorizzativo negli altri casi, procede con la consueta comunicazione alla CCIAA, relativa all'avvenuto aggiornamento del titolo a favore dell'impresa che ha acquisito il ramo o complesso aziendale oppure a cui è stata conferita l'azienda.

Iter per il trasferimento della sola sede, coincidente con la sede legale, di esercizio di una delle attività sopra indicate, per cui quindi l'impresa è già titolare dell'originario titolo abilitante all'esercizio (SCIA) oppure dell'autorizzazione all'avvio della C.M., distinguendo i seguenti casi:

A) Per l'impresa individuale e le società, il cui trasferimento sede non necessita di atto notarile (trasferimento nell'ambito dello stesso comune):

1) l'impresa deve formalizzare alla C.M., a seconda dei casi:

a) *per le attività in regime di SCIA*: la SCIA di trasferimento della sede di esercizio;

b) *per le attività in regime autorizzativo*: l'istanza per ottenere l'autorizzazione al trasferimento di sede, ad integrazione dell'originario titolo autorizzativo (nel frattempo è consentita la continuità operativa dell'attività);

2) è onere dell'impresa, entro 30 gg. dal trasferimento, presentare denuncia di avvenuto trasferimento alla CCIAA, allegando a seconda dei casi:

a) *per le attività in regime di SCIA*: la SCIA protocollata dalla C.M. (o gli estremi di protocollazione della stessa);
b) *per le attività in regime autorizzativo*: l'avvenuta presentazione della relativa istanza protocollata presso la C.M. (o gli estremi di protocollazione della stessa);
3) la C.M., a seconda dei casi e quindi rispettivamente, entro i tempi previsti per i controlli di competenza (60 gg) per i comparti gestiti in SCIA, oppure una volta emesso il provvedimento autorizzativo negli altri casi, procede con la consueta comunicazione alla CCIAA, relativa all'avvenuto aggiornamento del titolo a favore dell'impresa.

B) Per le società, il cui trasferimento sede necessita di atto notarile:

1) l'impresa deve formalizzare alla C.M., a seconda dei casi:

a) *per le attività in regime di SCIA*: la SCIA di trasferimento della sede di esercizio;

b) *per le attività in regime autorizzativo*: l'istanza per ottenere l'autorizzazione al trasferimento di sede, ad integrazione dell'originario titolo autorizzativo (nel frattempo è consentita la continuità operativa dell'attività);

2) deposito dell'atto notarile in CCIAA, allegando, a seconda dei casi, la SCIA o l'istanza di trasferimento sede presentata alla C.M. (o gli estremi di relativa protocollazione); qualora manchi la SCIA, la CCIAA provvede alla sospensione concedendo 3 gg lavorativi per provvedere alla regolarizzazione; decorso tale termine evade la pratica, indicando nel diario messaggi che l'impresa è tenuta ad effettuare tale adempimento presso la C.M. (nel frattempo è comunque consentita la continuità operativa dell'attività);

3) la CCIAA provvederà a segnalare alla C.M. i trasferimenti sede delle società che non hanno comprovato l'avvenuta presentazione della SCIA presso la C.M.;

4) in ogni caso la C.M., a seconda dei casi e quindi, rispettivamente, entro i tempi previsti per i controlli di competenza (60 gg) per i comparti gestiti in SCIA, oppure una volta emesso il provvedimento autorizzativo negli altri casi, procede con la consueta comunicazione alla CCIAA, relativa all'avvenuto aggiornamento del titolo a favore dell'impresa.

Nell'ipotesi di variazione che non interessi la sede legale, ma la **sola unità locale in cui viene svolta una delle sopra citate attività** in base al titolo abilitante (SCIA) oppure autorizzatorio della C.M., **dovrà essere seguito il medesimo iter** appena puntualmente illustrato (ai punti A o B, a seconda della fattispecie che ricorre).